

COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza



**Regolamento per lo
svolgimento del commercio nei
mercati e nei posteggi isolati**

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>ART. 1 - Oggetto.....</i>	<i>4</i>
CAPO II - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	4
<i>ART. 2 - Esercizio dell'attività.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3 - Autorizzazione con posteggio.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 5 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Imprenditori agricoli.....</i>	<i>8</i>
CAPO II - MERCATO E POSTEGGI ISOLATI.....	8
<i>ART. 10 - Richiamo della localizzazione e del funzionamento del mercato e dei posteggi isolati.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 11 - Giornate e orari di svolgimento del mercato e dei posteggi isolati.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 12 - Presenze dei titolari di posteggio.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 13 - Modalità di tenuta e consultazione della pianta del mercato e dei posteggi isolati.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 14 - Modalità di tenuta e di conservazione delle graduatorie.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 15 - Obblighi e divieti per gli operatori.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 16 - Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 17 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 18 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi agli imprenditori agricoli.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 19 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 20 - Migliorie di ubicazione.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 21 - Circolazione veicolare.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 22 - Norme igienico sanitarie.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 23 - Mercati straordinari.....</i>	<i>17</i>
CAPO III - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	18
<i>ART. 24 - Concessione del posteggio - durata-rinnovo.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 25 - Decadenza della concessione del posteggio.....</i>	<i>18</i>

<i>ART. 26 - Modalità di pagamento delle tasse e tariffe comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 27 - Trasferimento del posteggio per motivi di pubblico interesse.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 28 - Trasferimenti temporanei dei posteggi.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 29 - Soppressione di posteggi e di mercati.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 30 – Ampliamento dei posteggi.....</i>	<i>20</i>
CAPO IV - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEE	21
<i>ART. 31 - Autorizzazioni temporanee: ambito di applicazione, indirizzi e modalità... 21</i>	
CAPO V - COMMERCIO ITINERANTE.....	21
<i>ART. 32 - Individuazione zone vietate al commercio itinerante</i>	<i>21</i>
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	21
<i>ART. 33 - Sanzioni Amministrative Pecuniarie.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 34 - Rinvio a disposizioni di legge</i>	<i>22</i>
<i>ART. 35 - Abrogazione di precedenti disposizioni.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento</i>	<i>22</i>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in ambito comunale, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, dalla L.R. 06.04.2001 n. 10, dalla DGRV n. 1902 del 20.07.2001, dalla DGRV n. 633 del 14.03.2003, dalla DGRV n. 1028 del 16.04.2004 e dalla DGRV n. 2113 DEL 02.08/2005.
2. Il regolamento, che fa parte integrante del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Ha validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.

CAPO II - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 2 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1198 le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

ART. 3 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente alla concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto dalla vigente LR 10/2001 in materia di assegnazione dei posteggi liberi disponibili.

ART. 4 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a). generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b). codice fiscale/partita IVA;
 - c). il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d). il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e). di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, viene data comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda.
5. La domanda di rilascio s'intende accolta qualora il Comune, non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carica l'intera posizione.

ART. 5 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un

cartello o con altre modalità idonee allo scopo. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/11998.

4. È consentito fermarsi, esclusivamente, in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

ART. 6 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro

sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 7 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Ai fini della sospensione di cui sopra si considerano di particolare gravità:
 - a). le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b). il danneggiamento della sede stradale, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c). la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
 - d). il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a). il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, con l'apertura della partita IVA e con l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'Inps;
 - b). per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per un periodo complessivamente superiore a 17 giornate, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di società le assenze possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
 - c). il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

2. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.
3. Per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) il responsabile del servizio competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.
4. Nel caso di trasferimento in gestione d'azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza della concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.
5. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione, qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.

Art. 9 - Imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. L'imprenditori agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare gli importi stabiliti dal D.Lgs. 228/01 e la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
3. L'attività dell'imprenditore agricolo in forma fissa o itinerante su aree pubbliche è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

CAPO II - MERCATO E POSTEGGI ISOLATI

ART. 10 - Richiamo della localizzazione e del funzionamento del mercato e dei posteggi isolati

1. Le aree del mercato maggiore e dei posteggi isolati sono quelle configurate nelle planimetrie integrate allegate alle schede che costituiscono la prima parte del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche intitolata "Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione". Le schede distinte per singolo mercato e posteggi isolati evidenziano:
 - L'eventuale denominazione del mercato;
 - Gli estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato e dei posteggi isolati;
 - La tipologia del mercato e dei posteggi isolati;

- Le giornate di svolgimento;
 - L'ubicazione;
 - Gli orari;
 - Il numero dei posteggi, con relativa superficie, suddivisi per settore merceologico, riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo n. 114/98;
 - Il numero dei posteggi, con relativa superficie, riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - Il numero complessivo dei posteggi con relativa superficie;
 - La superficie complessiva dell'area di mercato.
2. La scheda di ciascun mercato e dei posteggi isolati è integrata con la planimetria indicante:
 - l'ubicazione del mercato o dei posteggi isolati, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - la dislocazione dei posteggi, divisi tra alimentare, non alimentare e imprenditori agricoli.
 3. Il mercato ed i posteggi isolati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
 4. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
 5. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, il mercato maggiore e i posteggi isolati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

ART. 11 - Giornate e orari di svolgimento del mercato e dei posteggi isolati

1. Il mercato maggiore e l'attività nei posteggi isolati si svolgono nelle giornate specificate nelle singole schede che costituiscono la prima parte del Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
2. Qualora la giornata di mercato e le giornate di attività nei posteggi isolati vengano a coincidere con un giorno festivo, tali giornate potranno essere anticipate, posticipate o effettuate nella medesima giornata festiva, come previsto dal calendario di cui all'art.8 c. 3 della L.R. n. 10/2001.
3. Le giornate di deroga, determinate con ordinanza sindacale entro il trenta settembre dell'anno precedente, possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate previste per il commercio in sede fissa.
4. Qualora il mercato e l'attività nei posteggi isolati vengano a coincidere con il giorno di Natale, essi potranno essere anticipati o posticipati, ma non effettuati in deroga.
5. Gli orari di svolgimento del mercato e dell'attività nei posteggi isolati saranno stabiliti con distinto provvedimento sindacale, sentite le rappresentanze locali delle

associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. I concessionari di posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di vendita, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
7. Non è permesso installarsi nel mercato e nei posteggi isolati prima dell'orario previsto per le operazioni di accesso e/o sgombrare il posteggio prima dell'inizio dell'orario delle operazioni di sgombero, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione nel mercato e nei posteggi isolati l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
8. Entro la fine dell'orario previsto per le operazioni di sgombero, tutti i concessionari di posteggio debbono avere liberato l'intera area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

ART. 12 - Presenze dei titolari di posteggio

1. Nel mercato e nei posteggi isolati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi da quelli previsti per i singoli posteggi.
3. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato e per ciascun posteggio isolato, altrimenti è considerato assente.
4. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato e per la durata di attività prevista nei posteggi isolati. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
5. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato ed i posteggi isolati vengano occupati in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
6. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio Polizia Municipale, nei giorni ed ore d'apertura al pubblico.

ART. 13 - Modalità di tenuta e consultazione della pianta del mercato e dei posteggi isolati

1. Presso l'Ufficio Attività Economiche è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della pianta organica del mercato. La pianta organica del mercato è costituita da:
 - dalla planimetria di cui all'art. 10 comma 1;
 - da un prospetto indicante la metratura e la superficie assegnata ad ogni posteggio, il titolare della concessione con relativa scadenza ed il settore di appartenenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali relativi ad un ampliamento o ad una diminuzione della pianta organica, l'Ufficio Attività Economiche ha l'obbligo, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche

maggiormente rappresentative, di provvedere all'aggiornamento della planimetria, dandone poi comunicazione ai componenti uffici regionali.

3. Copie della pianta organica è depositata presso il Comando della Polizia Municipale, per il servizio di vigilanza.

ART. 14 - Modalità di tenuta e di conservazione delle graduatorie

1. I competenti uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a.) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b.) la graduatoria degli operatori precari, detta "graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e settore non alimentare ed imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi, all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
2. La graduatoria di cui al punto a) è tenuta e aggiornata ogni sei mesi dall'Ufficio Attività Economiche.
3. La graduatoria di cui al punto b) ed il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio, sono tenuti ed aggiornati ogni sei mesi dal Comando di Polizia Municipale.
4. Entrambe le graduatorie, di cui al comma 1, sono consultabili presso gli uffici competenti nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

ART. 15 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore merceologico indicato nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.
4. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita d'indumenti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita. I prodotti d'abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di igienizzazione; a richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
5. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature e le merci devono essere collocati all'interno dell'area del posteggio assegnato. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra.
6. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
7. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

- 7-bis Le merci appese a carrelli mobili devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
- 8 Deve essere assicurato il passaggio per gli automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).
- 9 Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato e da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti secondo le modalità prescritte dal competente ufficio comunale. Non devono inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
- 10 L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 11 Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
- 12 Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 13 E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso d'apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
- 14 È vietato danneggiare la sede stradale, la segnaletica, gli elementi d'arredo urbano e il patrimonio arboreo.

ART. 16 - Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita

1. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non dovranno essere d'ostacolo al passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso. I posteggi dovranno essere posti a 50 cm l'uno dall'altro, ove possibile, al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.
2. Nei posteggi è consentita la sosta di veicoli se funzionale alla corretta effettuazione delle operazioni di vendita; la superficie di tali veicoli s'intende, comunque, ricompresa nella superficie dei posteggi assegnati.
3. L'altezza minima dal suolo, delle superfici occupate dalle merci (banchi) non può essere inferiore a 50 cm. L'esposizione a terra per la vendita, è consentita solo per le calzature, i tappeti, i mobili, con qualunque materiale realizzati, gli articoli per il giardinaggio, i fiori recisi contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, i cicli e motocicli ed i prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
4. I titolari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, né ostruire ingressi e vie di fuga.

ART. 17 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore, l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri elencati nell'ordine di priorità:
 - a). maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b). maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi d'operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data d'iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data d'inizio dell'attività indicata nella visura camerale;
 - c). ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. La graduatoria dei precari è approvata con provvedimento del responsabile del servizio.
8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde di validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
11. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

12. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
13. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
14. L'autorizzazione unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
15. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001 (25.04.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

ART. 18 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi agli imprenditori agricoli

1. I posteggi destinati agli imprenditori agricoli, come indicati nelle singole schede che costituiscono la prima parte del Piano Comunale del Commercio, possono essere a carattere annuale o a carattere stagionale.
2. Nel caso siano disponibili dei posteggi da assegnare agli imprenditori agricoli, il Comune provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'effettiva e piena disponibilità del posteggio, a darne avviso all'albo pretorio ed agli operatori inseriti nella relativa graduatoria dei precari. Tale avviso deve contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l'indicazione che esso è riservato agli imprenditori agricoli e il termine entro il quale gli aventi titolo possono presentare al Comune la relativa domanda di assegnazione del posteggio disponibile che deve contenere i seguenti dati
 - a). i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b). codice fiscale/partita IVA;
 - c). sede dell'azienda agricola;
 - d). il numero di iscrizione al Registro Imprese;
 - e). numero e localizzazione del posteggio richiesto, come individuato nell'avviso esposto all'albo pretorio del Comune;
 - f). il possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
 - g). l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
 - h). la dichiarazione di eventuali presenze effettuate nello stesso mercato.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

4. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a). maggior numero di presenze maturate nel mercato dove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario;
 - b). sede dell'azienda agricola nel Comune di Trissino;
 - c). maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese come imprenditore agricolo;
 - d). ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata A.R., fa fede il timbro postale di spedizione.
 - e). sorteggio.
5. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
6. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
7. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza d'imprenditori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 19.
8. La concessione del posteggio per gli imprenditori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per uno o più periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, non inferiori a 30 giorni e non superiori a 180. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.
9. Il venir meno della qualifica d'imprenditore agricolo comporta la decadenza d'ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
10. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
11. Gli imprenditori agricoli non possono essere titolari di più di una concessione decennale o stagionale nell'ambito dello stesso mercato.
12. Gli imprenditori agricoli devono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
13. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'imprenditori agricolo unitamente all'azienda agricola di riferimento.

ART. 19 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso d'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) e b), secondo le "graduatorie precari" distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a). maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata. Per partecipazione s'intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua

- rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.
- b). maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Nei giorni in cui si svolge il mercato, la spunta è effettuata dal Comando di Polizia Municipale, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario. Alla fine dell'assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo, concorreranno all'assegnazione dei posteggi, eventualmente, ancora liberi.
 4. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
 5. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare, prima o contestualmente, apposita comunicazione al personale incaricato contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
 6. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 7. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
 8. Il titolare d'autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti al momento dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001 (25.04.2001). In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
 9. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001) la mancata partecipazione per due anni consecutivi al mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
 10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

ART. 20 - Migliorie di ubicazione

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, con contestuale rilascio della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi sul proprio territorio, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.
3. La procedura d'assegnazione per migioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato e/o dei posteggi isolati, idonea comunicazione, contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi, invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
4. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
6. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento, come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
 - c. rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al 1 comma nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

ART. 21 - Circolazione veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato e dell'attività nei posteggi isolati, per il tempo necessario alla preparazione e al successivo ripristino delle relative aree, è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area mercatale e dei posteggi isolati, ad eccezione che per gli operatori commerciali che dovranno, comunque, rispettare le modalità del presente regolamento e per i mezzi di soccorso.
2. Gli orari di divieto della circolazione veicolare nell'area mercatale e nell'area dei posteggi isolati, saranno stabiliti con apposito provvedimento dall'autorità comunale competente.

ART. 22 - Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione o alla decadenza/revoca della concessione del posteggio.

ART. 23 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8 comma 3 della LR 10/2001, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno sessanta giorni prima della data prevista accompagnata dall'adesione di un numero pari al 70% dei titolari di posteggio, può essere disposta dalla Giunta Comunale l'effettuazione di un mercato nei giorni diversi da quelli previsti nel calendario stesso.
2. Ai mercati straordinari e festivi partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale o nei posteggi isolati, e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
3. È possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto, secondo le normali procedure.

CAPO III - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 24 - Concessione del posteggio - durata-rinnovo

1. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune secondo le modalità stabilite al comma 3. In sede di rinnovo il comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
2. Per la concessione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, si rimanda a quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'ufficio competente, allegando alla medesima gli originali dell'autorizzazione e dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia dalla data di ricevimento degli atti da parte del Comune.

ART. 25 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato l'operatore decade dalla concessione quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività nel mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenze per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate, per ciascun anno solare, oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
2. Nel caso di società le assenze possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate, eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.

4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 8.

ART. 26 - Modalità di pagamento delle tasse e tariffe comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone/tassa d'occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dalle tariffe comunali in vigore.
2. Il pagamento del canone/tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

ART. 27 - Trasferimento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato e comporta il mero aggiornamento delle planimetrie del mercato.
3. Qualora si debba procedere allo spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi;
 - altre aree disponibili.
4. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
5. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).
6. Il responsabile del servizio comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 14, formulata sulla base:
 - a. dell'anzianità di presenza in quel mercato, escluso il periodo di precariato;
 - b. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi d'operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A.

avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

7. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

ART. 28 - Trasferimenti temporanei dei posteggi

1. Per motivi viabilistici, per lavori pubblici di sistemazione dell'area adibita al mercato o su richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di proprietari di immobili per ristrutturazione degli stessi, l'Autorità comunale competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative, con apposito provvedimento ordina il trasferimento dei posteggi in altra area disponibile secondo i seguenti criteri:
 - a. nei posteggi resisi disponibili per assenza di operatori al mercato, con precedenza rispetto ai precari, compatibilmente col settore merceologico di appartenenza;
 - b. negli spazi disponibili extra zona mercato.
2. Le modalità di assegnazione sono effettuate in conformità all'art.27 comma 5 del presente regolamento.

ART. 29 - Soppressione di posteggi e di mercati

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di singoli posteggi o di mercati esistenti, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. caduta sistematica della domanda;
 - b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.
2. Il comune ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.

ART. 30 – Ampliamento dei posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi, purché disposte per motivi d'interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento.
2. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio e sia comunque assicurato il passaggio degli automezzi di emergenza; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 27, comma 2.
3. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 10.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEE

ART. 31 - Autorizzazioni temporanee: ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee di commercio da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06/04/01, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le manifestazioni straordinarie, previa autorizzazione comunale di occupazione di suolo pubblico, possono essere organizzate da enti, associazioni, altri organismi o gruppi di operatori del settore, aventi finalità di promozione delle attività commerciali di specifica tipologia e settore merceologico. Possono, inoltre, essere autorizzate nell'ambito d'iniziativa di animazione, culturali, sportive o di altra natura, da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone, in occasione di festività, fiere-mercato o sagre. Le domande di partecipazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte individuali o società di persone già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPO V - COMMERCIO ITINERANTE

ART. 32 - Individuazione zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di seguito riportate:
 - entro 250 metri dal mercato settimanale, limitatamente agli orari di svolgimento dello stesso;
 - entro 250 metri da posteggi fuori mercato e posteggi isolati che trattano la vendita di prodotti/articoli dello stesso settore merceologico;
 - a meno di 250 metri da case di cura e cimiteri.
2. La Polizia Municipale ordina l'allontanamento, in qualsiasi momento dell'esercente, per ragioni d'igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista e sanzionata dal Decreto legislativo 114/98 e dalla L.R. n. 10 del 06/04/2001, si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come indicato dall'articolo 7 bis del T.U.E.L.. In particolare è assoggettato a tale sanzione chi:
 - a. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - d. violerà ogni altra prescrizione di divieto e di obbligo dettata dal presente regolamento.

3. Le condizioni per irrogare le predette sanzioni non sussistono nel caso in cui il titolare di un posteggio occupi una superficie maggiore di quella concessa e la superficie eccedente sia di modesta ampiezza. In tale caso si tratta di un'occupazione abusiva di suolo pubblico sanzionabile in base alle norme relative.
4. Le attrezzature e le merci confiscate ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31/03/98 n. 114 e della legge 24/11/1981 n.689, saranno devolute ad enti assistenziali e/o di beneficenza con apposito provvedimento dell'autorità sindacale, fatte salve eventuali merci deperibili e/o alimentari, le quali saranno avviate alla distruzione.
5. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dall'agente accertatore dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del D.Lgs.31/03/98, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

ART. 34 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, della DGRV n. 1902/01 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 35 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione regionale.
